



Prefettura di Pistoia Ufficio Territoriale del Governo

Area IV

Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione.

CITTADINANZA

PATRONIMICO

Come da disposizioni del Ministero dell'Interno, circolare n. 462 del 18/01/2019: “””L’atto di nascita del Paese estero prodotto a corredo dell’istanza è destinato a far prova dell’identità del soggetto intestatario, in quanto contiene le sue generalità complete, nonché, mediante le annotazioni marginali, i fatti o gli atti, giuridicamente rilevanti, intervenuti successivamente alla nascita a modificare o a integrare i dati identificativi. Tanto logicamente esclude la possibilità per i richiedenti di stabilire di propria iniziativa, all’atto dell’istanza, quali siano le generalità che lo identificheranno da cittadino italiano, dovendo indicare nome e cognome conformi a quelli contenuti nell’atto di nascita, eventualmente debitamente annotato.””” - “””La forza probatoria dell’atto di nascita trova efficacia anche nell’ipotesi del nome “patronimico”, che, non essendo previsto dal nostro ordinamento, acquista la valenza di un secondo nome proprio. La possibilità di rimuovere il patronimico dal “nome d’origine” del destinatario del provvedimento di conferimento del nostro status civitatis è perciò subordinata alla condizione della espressa annotazione di tale modifica nell’atto di nascita straniero.”””

In caso di difformità anagrafiche, riguardanti cognome, nome, eventuale patronimico, luogo e data di nascita, o altri dati relativi alla persona, è necessaria la dichiarazione consolare per le esatte generalità, legalizzata in Prefettura (qualora non esente da legalizzazione in base a precise Convenzioni tra l’Italia e lo Stato estero che la rilascia) in cui sia specificato che tutte le generalità diverse risultanti dai vari documenti/certificati (che devono essere indicate precisamente) si riferiscono alla stessa persona e sia specificato quali sono le attuali esatte generalità.

Per quanto riguarda il patronimico, si fa presente che deve essere indicato assieme al nome nel relativo campo nome delle sezioni riferite ai documenti e certificati in cui compare. Inoltre, qualora non fosse indicato nelle attuali esatte generalità, nel caso in cui sia fatto riferimento al solo passaporto estero, non può, comunque, essere omesso nello SPID, da cui vengono prese le generalità da attribuire con la cittadinanza italiana, se sull’atto di nascita non è presente l’apposita annotazione di cancellazione. Nel caso in cui risultino domande pervenute senza il patronimico, lo stesso sarà comunque attribuito quale secondo nome nel decreto di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi della suddetta circolare ministeriale.

La documentazione concernente le esatte generalità dovrà obbligatoriamente essere scansionata nella domanda online sotto la relativa specifica voce che sarà selezionabile nel momento in cui nelle varie sezioni saranno riportati i dati anagrafici come sopra specificati e riportati nei vari certificati e documenti.